



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 102/15/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 160/DDA/LC - mptri.net)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/366, pervenuta in data 21 maggio 2015 (prot. n. DDA/0001212), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul sito internet www.mptri.net, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Andrea Bocelli / Besame Mucho*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=19228&kbps=8>
 - “*Andrea Bocelli / Pensami*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=19233&kbps=8>
 - “*Andrea Bocelli / Vivo per lei*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=13358&kbps=8>
 - “*Andrea Bocelli / Canzoni Stonate*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=19229&kbps=8>
 - “*Andrea Bocelli / Quando m'innamoro*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=19232&kbps=8>
 - “*Andrea Bocelli / Because we believe*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=19227&kbps=8>
 - “*Raphael Gualazzi / Follia d'amore*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=34127&kbps=8>
 - “*Elisa Toffoli / Almeno tu nell'universo*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=21324&kbps=8>
 - “*Tiziano Ferro / Ti voglio bene*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=57999&kbps=8>
 - “*Tiziano Ferro / Stop dimentica*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=64006&kbps=8>
 - “*Tiziano Ferro / Il regalo più grande*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=27790&kbps=8>
 - “*Laura Pausini / Vivimi*”, alla pagina internet <http://mptri.net/proslushka.php?id=23567&kbps=8>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Laura Pausini / Limpido*”, alla pagina internet
<http://mptri.net/proslushka.php?id=106685&kbps=8>
 - “*Eros Ramazzotti / L'orizzonte*”, alla pagina internet
<http://mptri.net/proslushka.php?id=16793&kbps=8>
 - “*Eros Ramazzotti / Più che puoi*”, alla pagina internet
<http://mptri.net/proslushka.php?id=58825&kbps=8>
 - “*Eros Ramazzotti / Fuoco nel fuoco*”, alla pagina internet
<http://mptri.net/proslushka.php?id=17954&kbps=8>
 - “*Eros Ramazzotti / Tu sei*”, alla pagina internet
<http://mptri.net/proslushka.php?id=17970&kbps=8>
 - “*Eros Ramazzotti / Terra promessa*”, alla pagina internet
<http://mptri.net/proslushka.php?id=17961&kbps=8>
 - “*Eros Ramazzotti / Un'altra te*”, alla pagina internet
<http://mptri.net/proslushka.php?id=17971&kbps=8>
 - “*Marco Mengoni / L'essenziale*”, alla pagina internet
<http://mptri.net/proslushka.php?id=61085&kbps=8>
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza è emerso che erano effettivamente accessibili, alle pagine internet elencate nel modulo, riproduzioni delle opere di carattere sonoro sopra elencate e che le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.
3. Dalle suddette verifiche è risultato altresì quanto segue: il nome a dominio del sito internet oggetto dell'istanza risulta verosimilmente registrato dalla società Privacy Protection Service INC, specializzata in servizi di anonimato attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in Australia a Nobby Beach, Queensland; l'indirizzo di posta elettronica disponibile è contact@privacyprotect.org. È altresì disponibile l'indirizzo mail support@resell.biz attribuibile al Reseller del nome a dominio; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Voxility S.r.l. con sede a Bucarest all'indirizzo Dimitrie Pompeiu 9-9° - Building 24, sector 2 - 020335; l'indirizzo di posta elettronica disponibile è noc@voxility.com. Alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Bucarest.
4. Con comunicazione del 26 maggio 2015 (prot. n. DDA/0001223), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 160/DDA/LC relativo all'istanza DDA/366, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

gravità della violazione segnalata, nonché della presentazione dell'istanza per il tramite di una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 26 maggio 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet *www.mptri.net*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito *mptri.net*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito *mptri.net* nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l*), e 135, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani